Codice A1820C
D.D. 23 maggio 2023, n. 1453
Polizia Idraulica R.D. 523/1904 Pratica n° 2943 e demanio Idrico Pratica VCCB139 - Comune di Rimella - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale breve per la realizzazione di un guado temporaneo nell'alveo del Torrente Landwasser, posizionato immediatamente a monte del ponte per Frazione Riva, in Comune di Rimella (VC).

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 1453/A1820C/2023 DEL 23/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Polizia Idraulica R.D. 523/1904 Pratica n° 2943 e demanio Idrico Pratica VCCB139 – Comune di Rimella – Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale breve per la realizzazione di un guado temporaneo nell'alveo del Torrente Landwasser, posizionato immediatamente a monte del ponte per Frazione Riva, in Comune di Rimella (VC).

Visto che in data 13/04/2023 (ns. prot. n. 16481/A1820C) l'Ing. Riccardo Peco, nato a Milano il 19/02/1979, nella sua qualità di Sindaco Pro Tempore del Comune di Rimella con sede in Frazione Chiesa a Rimella – Codice Fiscale 82001890027 – ha presentato istanza di autorizzazione idraulica e concessione demaniale breve per la realizzazione di un guado temporaneo nell'alveo del Torrente Landwasser, posizionato immediatamente a monte del ponte per Frazione Riva in comune di Rimella (VC), nell'ambito del cantiere relativo ai lavori di "messa in sicurezza idrogeologica del territorio con interventi finalizzati alla riduzione dei rischi di dissesto, frane, caduta massi, valanghe e regimazione delle acque nel territorio comunale", allegando all'istanza la documentazione progettuale costituita da n. 2 allegati tecnici in cui è descritta la realizzazione delle opere in oggetto;

visto che i lavori comportano l'occupazione temporanea dell'alveo del Torrente Landwasser è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904:

preso atto che l'intervento ai sensi della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018) che ha introdotto la nuova tabella canoni (Allegato A), aggiornata con determinazione dirigenziale n. 3484/A1801/2021 del 24/11/2021, non è soggetto al pagamento del canone demaniale;

visto il sopralluogo istruttorio effettuato in data 26/04/2023;

visto il parere della Provincia di Vercelli, Area Affari Generali–Economico Finanziario – Servizio

Caccia e Pesca prot. 15274/2023 del 15/05/2023, pervenuta in data 15/05/2022 al prot. n. 20761/A1820C, in ordine alla compatibilità con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72–13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75–2074 del 17/05/2011), allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

considerato che a seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo la realizzazione dei lavori in argomento è stata ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall'articolo 2, comma 3, del regolamento regionale n. 10/R/2022 del 16/12/2022;

tutto ciò premesso;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";

- D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

di esprimere parere favorevole, sotto il profilo idraulico, alla realizzazione di un guado temporaneo nell'alveo del Torrente Landwasser, posizionato immediatamente a monte del ponte per Frazione Riva in comune di Rimella (VC), ai sensi e per effetto dell'art. 97 del R.D. 25/07/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza;

di concedere l'area demaniale necessaria ai lavori per l'anno 2023 subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. il guado dovrà essere realizzato con materiale posato a secco avente pezzatura facilmente asportabile in caso di eventi di piena del corso d'acqua, non dovrà costituire in alcun modo un ostacolo al deflusso delle portate ordinarie e di piena e non dovrà comportare l'attivazione di punti di possibile disalveamento;
2. le tubazioni posizionate al di sotto del profilo della sede viaria per il convogliamento delle acque in caso di asportazione a seguito di eventi di piena dovranno essere recuperate a cura e spese della ditta installatrice;
3. durante le attività di cantiere si dovrà predisporre un opportuno sistema di allerta meteo per garantire la sicurezza del personale, consentire l'allontanamento degli operatori, dei mezzi d'opera e dei materiali asportabili, anche in previsione di eventi di piena di intensità contenuta;
4. l'accesso ed il transito nell'alveo del Torrente Landwasser dovranno essere adeguatamente gestiti dall'Amministrazione Comunale e sotto la sua diretta responsabilità, con chiusura delle piste di accesso nel caso di piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza;
5. l'interdizione al transito dei mezzi non autorizzati dovrà avvenire con strutture di sbarramento da posarsi lungo le viabilità di accesso al guado, in zone sicure di entrambe le sponde e in aree non esondabili;
6. nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteoidrologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico ed idraulico con livelli di allerta arancione–rosso, l'Amministrazione Comunale dovrà comunque predisporre la chiusura delle piste / strade di accesso al guado medesimo;
7. l'opera sarà eseguita a totale cura e spese dell'Amministrazione Comunale autorizzata la quale si obbliga altresì alla manutenzione per tutta la sua durata, anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
8. l'accesso, il transito ed i lavori dovranno svolgersi in modo da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua con inibizione degli stessi in caso di diramazione di allerta meteo da parte della Protezione Civile; in tale occasione si dovrà provvedere alla chiusura della discesa in alveo ed al continuo presidio delle infrastrutture al fine di garantire gli eventuali interventi che dovessero rendersi necessari, anche su richiesta della scrivente Autorità Idraulica e/o dei competenti enti di protezione civile;
9. i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali allegati

all’istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

10. non sono ammessi riporti di terreno e piantagioni di alberi e siepi nelle fasce di rispetto definite ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96 lett. f);
11. il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;
12. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all’alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l’altimetria dei luoghi e con l’obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
13. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando l’Amministrazione Comunale autorizzata l’unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
14. premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico della stessa Amministrazione Comunale autorizzata l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
15. le eventuali operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell’area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.”, adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell’art. 37 bis;
16. il materiale proveniente dall’eventuale taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell’alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l’integrità delle sponde;
17. durante l’esecuzione del taglio piante l’eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall’alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d’acqua;
18. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l’area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
19. il guado ha carattere provvisorio e dovrà essere rimosso al termine dell’utilizzo, ovvero entro il 31/12/2023, il materiale collocato per la formazione dello stesso dovrà essere allontanato dall’alveo e dalle aree di possibile esondazione e dovranno essere accuratamente ripristinate le condizioni di originaria naturalità del corso d’acqua e delle sue sponde, nonché l’originaria sezione d’alveo, comunicando al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli l’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempre che le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo di mantenimento dell’opera, resta a carico della stessa Amministrazione Comunale autorizzata l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
20. l’Amministrazione Comunale autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
21. ad avvenuta ultimazione, l’Amministrazione Comunale autorizzata dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;

22. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo dell’Amministrazione Comunale autorizzata di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
23. l’Amministrazione Comunale autorizzata è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
24. l’Amministrazione Comunale autorizzata, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
25. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese dell’Amministrazione Comunale autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato o si rendano incompatibili per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
26. l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;
27. l’Amministrazione Comunale autorizzata, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24/05/2007, dovrà presentare all’Amministrazione Provinciale di Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e ss.mm.ii., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
28. l’Amministrazione Comunale autorizzata dovrà attenersi a quanto prescritto dalla Provincia di Vercelli, Area Affari Generali–Economico Finanziario – Servizio Caccia e Pesca nel parere prot. 15274/2023 del 15/05/2023;
29. l’Amministrazione Comunale autorizzata, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l’obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell’impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione temporanea dell’area demaniale interessata dai lavori fino al 31 dicembre 2023.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto.

l Funzionari Estensori

(D.ssa Milena Baldizzone)
(Dott. Fabrizio Finocchi)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo